ALLEGATO II

Caratteristiche degli oli che hanno subito un processo di raffinazione

Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula :
$K' 268 = K 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi)

(2) Questa variazione è così definita :
$\Delta K = K 268 - 0{,}5 (K 262 + K 274)$

REGOLAMENTO N. 167/66/CEE DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 1966
relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), ed in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), ed in particolare l'articolo 9,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, nel caso di esportazione di olio d'oliva verso la Grecia e i paesi terzi, l'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento n. 136/66/CEE e l'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE consentono, se il prezzo comunitario è superiore ai corsi mondiali, di coprire la differenza con una restituzione e, se tali corsi sono superiori al prezzo comunitario, di riscuotere un prelievo pari al massimo alla differenza tra questi prezzi ; che le modalità d'applicazione di tali norme devono essere stabilite dal Consiglio ;

Considerando che, per quanto riguarda la restituzione, tali condizioni devono rendere possibile l'esportazione di olio d'oliva verso i paesi destinatari ed evitare che la concorrenza tra produttori della Comunità venga falsata sul mercato mondiale ;

Considerando che, di regola, tali obiettivi possono essere raggiunti limitando l'ammontare della restituzione all'ammontare dei prelievi all'importazione in provenienza dai paesi terzi applicabile il giorno dell'esportazione ;

Considerando che, tuttavia, al fine di evitare deviazioni di traffico, è opportuno prevedere che le restituzioni concesse dagli Stati membri non produttori non superino la restituzione più elevata concessa dagli Stati membri produttori ; che l'applicazione di tale norma esige che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione e agli altri Stati membri l'ammontare della restituzione da concedere effettivamente ;

Considerando che, date le oscillazioni dei corsi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale nel tempo e le differenze tra i prezzi ai quali è offerto l'olio dai vari paesi su tale mercato, per coprire la differenza tra il prezzo comunitario ed i prezzi praticati sul mercato mondiale, tenuto conto delle spese di trasporto e connesse, è opportuno autorizzare una restituzione corrispondente più precisamente alla differenza tra il prezzo comunitario e le possibilità di vendita più favorevoli sul mercato mondiale ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
(2) Vedi pag. 3393/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

Considerando che la restituzione, invece di essere concessa in denaro, può assumere la forma di un'autorizzazione per l'importazione in franchigia da prelievo di un quantitativo di olio d'oliva corrispondente al quantitativo esportato ;

Considerando che, per quanto riguarda il prelievo all'esportazione, le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE devono permettere di impedire le esportazioni speculative, dovute alla differenza dei prezzi conseguente al rialzo dei corsi mondiali, che potrebbero perturbare il mercato della Comunità ; che tale obiettivo può essere raggiunto limitando l'ammontare del prelievo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato del prodotto esportato ;

Considerando che è opportuno applicare il regime suddetto fino al momento in cui sarà instaurato un regime comunitario definitivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli Stati membri possono concedere restituzioni all'esportazione di olio d'oliva verso la Grecia e i paesi terzi solo alle condizioni di cui agli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

1. Per gli oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione, l'ammontare della restituzione non può essere superiore all'ammontare del prelievo fissato in applicazione dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabile il giorno dell'esportazione.

2. Per gli oli d'oliva che abbiano subito un processo di raffinazione, l'ammontare della restituzione non può essere superiore all'ammontare dell'elemento mobile del prelievo, fissato in applicazione dell'articolo 14 del regolamento n. 136/66/CEE, applicabile il giorno dell'esportazione.

Articolo 3

Gli Stati membri non produttori non possono concedere una restituzione superiore alla restituzione più elevata concessa dagli Stati membri produttori.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, la restituzione può essere concessa sotto forma di autorizzazione d'importare in franchigia da prelievo un quantitativo di olio d'oliva corrispondente al quantitativo esportato.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, l'ammontare delle restituzioni da concedere all'esportazione dell'olio d'oliva può essere fissato mediante procedura di aggiudicazione.

Articolo 6

Quando l'ammontare massimo della restituzione, definito conformemente all'articolo 2, è insufficiente per consentire l'esportazione in base ai corsi praticati sul mercato mondiale, tale importo può essere aumentato di un importo supplementare, fissato contemporaneamente alla restituzione.

Articolo 7

Entro un termine da stabilire ulteriormente, gli Stati membri produttori di olio d'oliva che fanno ricorso alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino del regolamento n. 136/66/CEE, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, prima dell'applicazione o della modifica della restituzione, l'importo preso in considerazione a tale scopo.

Articolo 8

1. Il prelievo all'esportazione verso la Grecia e i paesi terzi è fissato alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda gli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione, l'ammontare del prelievo non può essere superiore al prezzo cif dell'olio d'oliva, fissato in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, diminuito del prezzo indicativo di mercato fissato in applicazione degli articoli 4 e 6 di detto regolamento.

Per quanto concerne gli oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione, l'ammontare del prelievo non può essere superiore al prezzo cif di cui al comma precedente diminuito del prezzo indicativo di mercato ; all'importo della differenza è applicato secondo i casi il coefficiente contemplato agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che abbia subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva [1].

3. Il prelievo di cui al paragrafo 1 è fissato dalla Commissione secondo criteri da stabilire.

[1] Vedi pag. 3400/66 della presente Gazzetta Ufficiale.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento e in particolare il limite superiore dell'importo supplementare di cui all'articolo 6, nonché i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Esso è applicabile fino al 30 giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DE BLOCK

REGOLAMENTO N. 168/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativo all'integrazione per l'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [2], ed in particolare l'articolo 8,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che spetta al Consiglio di definire i principi secondo cui l'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è concessa ai produttori di olio d'oliva e di fissare le misure destinate a garantire che tale integrazione sia concessa solo per i prodotti che ne hanno diritto ;

Considerando che l'integrazione di cui trattasi presenta un considerevole interesse per i detentori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità ; che è pertanto necessario prevedere un regime di controllo ; che, per tener conto delle possibilità amministrative attualmente esistenti negli Stati membri, è opportuno limitare la concessione dell'integrazione alle partite di olio per le quali la domanda è presentata nelle zone oleicole ;

Considerando che è opportuno limitare la durata di validità del presente regolamento al periodo necessario per valutarne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'integrazione di cui all'articolo 10 del regolamento n. 136/66/CEE è concessa per l'olio d'oliva conforme alle definizioni di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato di detto regolamento, nelle condizioni definite agli articoli 2 e 3.

Articolo 2

L'integrazione è concessa su domanda presentata nelle zone oleicole della Comunità dagli interessati.

Ogni Stato membro produttore instaura un regime di controllo amministrativo atto ad assicurare

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66
[2] Vedi pag. 3393/66 della presente Gazzetta Ufficiale.